

Sezione: TOSCANA
Esito: SENTENZA
Numero: 85
Anno: 2018
Materia: RESPONSABILITA'
Data pubblicazione: 10/04/2018

SENTENZA
N. 85/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Amedeo FEDERICI	Presidente
Nicola RUGGIERO	Consigliere
Adriano GRIBAUDO	Primo referendario - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità recante il n. 60698/R del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 13 gennaio 2017, nei confronti di

CLEMENTI ANTONELLO, nato il 25.1.1961 a Roma, residente a Massarosa Frazione Quiesa via di Mezzo n. 60/e - C.F. CLMNNL1A25H501A, rappresentato e difeso dall'avv. Silva Bertolucci, pec silvia.bertolucci@pec.avvocatilucca.it e dall'avv. Sergio Zaccariello, pec segio.zaccariello@pec.avvocatilucca.it ed elettivamente domiciliato presso l'avv. Matteo Spatocco in Firenze , viale S. Lavagnini n. 41;

TURINI SIMONE, nato il 15.6.1976 a Firenze e ivi residente in via Pisana n. 868/A, C.F. TRNSMN76H15D612W, rappresentato e difeso dall'avv. Federica Guarducci, pec federica.guarducci@firenze.pecavvocati.it, ed elettivamente domiciliato presso la stessa in Firenze, via dei Benci 23;

Uditi, nella pubblica udienza del 20.12.2017, il primo referendario relatore dott. Adriano Gribaudo, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Regionale dott.ssa Acheropita Mondera, per la parte convenuta Turini Simone l'avv. Federica Guarducci e per il convenuto Clementi Antonello gli avv.ti. Silvia Bertolucci e Sergio Zaccariello;

Visto l'art. 39 del Codice della giustizia contabile;

Visto l'atto introduttivo del giudizio ed i documenti del giudizio.

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 13 gennaio 2017 la Procura Regionale per la Toscana ha evocato in giudizio Turini Simone e Clementi Antonello chiedendo la condanna degli stessi al risarcimento della somma complessiva di Euro 17.947,51, di cui segnatamente € 10.000 a carico di Clementi Antonello ed € 7.947,51 a carico di Turini Simone.

L'Ufficio requirente pone alla base della propria domanda risarcitoria la realizzazione da parte dei convenuti di varie condotte illecite fonte di danno. Segnatamente quanto alla posizione di Turini la Procura espone che il predetto è stato destinatario di una sentenza penale di condanna, emanata dal Tribunale di Firenze – prima Sezione penale, depositata in data

17.3.2015, n. 6042/14 per alcuni episodi di truffa ai danni dell'amministrazione. Espone parte attrice che il Turini, agente della Polizia di Stato assegnato alla Questura di Prato, è stato condannato per episodi di assenteismo dal servizio realizzati attraverso false certificazioni circa il proprio stato di salute. Al predetto viene in primo luogo contestato un danno per le retribuzioni percepite illecitamente nei periodi in cui lo stesso risultava formalmente in malattia anche se in realtà si recava in un caso per un viaggio all'estero in Thailandia ed in un altro in due località italiane (Perugia e Genova). Per le indebite assenze dal servizio nei periodi compresi dal 10.7.2008 al 29.7.2008 e dal 8.10.2008 al 11.10.2008 viene quindi quantificato il danno in complessivi Euro 2.947,51

In relazione alla posizione di entrambi la Procura deduce inoltre che i convenuti sono stati processati dal giudice penale, tra l'altro, per una serie di episodi oggetto di condanna in primo grado, per il reato di cui all'art. 326 c.p. Gli stessi in particolare, quali agenti al servizio dello stato (il Turini appartenente alla Polizia di Stato ed il Clementi all'Arma dei Carabinieri) si sarebbero resi responsabili di svariati accessi abusivi al Sistema di Informazione Interforze (S.D.I.) del Ministero dell'Interno per favorire un soggetto privato, il sig. Fabbrizzi Lorenzo. Secondo la Procura regionale già il GIP presso il Tribunale di Firenze aveva dato atto che, dalle risultanze probatorie derivanti dalle intercettazioni e dal sequestro di documenti, emergeva che il Fabbrizzi, quale titolare di un'agenzia di investigazioni, utilizzava per la propria attività privata informazioni raccolte dal Clementi e dal Turini tramite l'accesso abusivo alla banca dati telematica del Ministero dell'Interno S.D.I.

Secondo la Procura dagli atti emerge, a prescindere dall'esito del processo penale, ove in appello è intervenuta una sentenza in cui per una serie di reati è stato dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, la responsabilità dei convenuti.

Da tale condotta sarebbe derivato un danno qualificato sub specie di danno da disservizio. Secondo l'attore pubblico le condotte illecite hanno determinato un danno derivante da esercizio illecito e penalmente rilevante di pubbliche funzioni, segnatamente da utilizzo distorto dell'attività amministrativa di raccolta ed elaborazione delle informazioni inserite nella banca dati S.D.I. Sistema di Informazione Interforze del Ministero dell'Interno.

Il suddetto danno derivante da arbitrario utilizzo di mezzi strumentali pubblici è stato quantificato, in via equitativa, nella misura pari a complessivi euro 15.000,00 di cui euro 10.000,00 a carico del Clementi a favore del Ministero della Difesa ed Euro 5.000,00 a carico del Turini in favore del Ministero dell'Interno.

Si è costituito in giudizio Clementi Antonello con memoria depositata in data 29.11.2017 con cui ha eccepito preliminarmente la prescrizione perché i fatti contestati sono compresi tra il 2007 e il 2008.

In secondo luogo ha contestato la proponibilità dell'azione risarcitoria per mancanza di una sentenza irrevocabile di condanna e quindi chiesto la dichiarazione di nullità degli atti istruttori.

Nel merito ha contestato di avere mai posto in essere attività di interrogazione della banca dati del sistema S.D.I. in modo illecito, ma di aver sempre svolto attività di accesso alla banca dati per motivi istituzionali. Contesta inoltre di non aver alcuna condanna definitiva a proprio carico, riferisce della pendenza del ricorso in Corte di cassazione

Afferma inoltre che nella fattispecie la Procura non avrebbe dimostrato alcun danno alle istituzioni pubbliche, che lo stesso non può certo ritenersi implicito o presunto a seguito della contestazione del reato. Non sarebbe stato né dedotto né allegato alcun danno concreto, nessuna circostanza atta a comprovare il danno sarebbe stata allegata.

Non sarebbe possibile capire dalla lettura della citazione come possano essere stati determinati i danni domandati dalla Procura. Infine deduce la mancanza di qualsivoglia prova circa il quantum domandato.

In occasione dell'udienza del 20.12.2017 si è costituito in giudizio altresì Turini Simone con l'avv. Guarducci. Il Collegio, in ordine alla contestazione della costituzione per tardività formulata dalla Procura ne ha disposto l'ammissibilità ai sensi dell'art. 93 co. 9 del Codice della giustizia contabile. La difesa di Turini, dopo aver dato atto della disponibilità a pagare la quota di danno dovuta per gli episodi di assenteismo, ha contrastato la richiesta risarcitoria per danno da disservizio contestando la sussistenza della prova di detto danno, evidenziando l'assenza di una condanna penale nonché l'esistenza di due soli accessi e pertanto la mancanza di una condotta abituale, protratta nel tempo idonea come tale a provocare un pregiudizio risarcibile. Ha inoltre contestato la mancanza di specificazione del danno lamentato e la quantificazione operata con la citazione.

Nell'ambito della discussione il Pubblico Ministero ha chiesto l'accoglimento della domanda introduttiva del giudizio ritenendo sussistere la responsabilità di entrambi i convenuti con ampio richiamo alle argomentazioni di cui all'atto di citazione, mentre i convenuti hanno illustrato le proprie tesi difensive instando per la reiezione delle richieste, salvo il Turini limitatamente al danno da assenteismo, punto su cui si è rimesso al Collegio.

All'esito della discussione il giudizio è passato in decisione sulla base delle allegazioni processuali.

Considerato in

DIRITTO

La Procura ha dedotto la responsabilità innanzitutto di Turini Simone in relazione agli episodi di cosiddetto "assenteismo" ovvero per una serie di giornate in cui il predetto non ha svolto il proprio servizio lavorativo, giustificando l'assenza per asseriti motivi di salute.

Al riguardo va osservato che il convenuto è stato sottoposto a processo penale per le seguenti imputazioni: 12) "del reato di cui agli artt. 48 e 480, 61 n.2 c.p. perché, agente della Polizia di Stato, induceva in errore il dr. Berneschi Guido e il dr. Christian Carulli, medici del pronto Soccorso del Centro Traumatologico Ortopedico di Careggi, affermando falsamente di essere caduto da una scala e simulando conseguenti patologie, cosicché gli stessi attestavano falsamente, nel certificato medico redatto, la seguente diagnosi "stiramento cuffia dei relatori e deltoide spalla sinistra", con prognosi di gg. 10 avendo agito il Turini per eseguire il reato di cui all'imputazione sub 14)"; 13) "del reato di cui agli artt. 110, 481, 61 n. 2, c.p. perché, in concorso tra loro, Vallone Paolo, medico – su richiesta di Turini Simone agente della Polizia di Stato e su indicazione di Mastrangelo Ferdinando vice brigadiere dei Carabinieri – attestavano falsamente, redigendo certificato su cui apponevano la falsa data del 20/7/2008, che Turini non era guarito dalle lesioni riportate nell'incidente del 10/7/08 e presentava ancora patologie che necessitavano di dieci giorni di assoluto riposo; avendo agito Turini per eseguire il reato di cui all'imputazione sub 14);" 14) "del reato di cui agli artt.

640 primo e secondo comma n. 1 c.p. perché quale agente della Polizia di Stato, con artifici e raggiri consistiti nel produrre all'amministrazione del Ministero dell'Interno due falsi certificati medici descritti nelle imputazioni sub 12) e 13), inducendo di conseguenza in errore l'Amministrazione di appartenenza sulle sue condizioni di salute, si procurava un ingiusto profitto ottenendo il congedo straordinario dal 10 al 20 luglio 2008; periodo temporale in cui effettuava un viaggio in Thailandia; 15) "del reato di cui agli artt. 48, 481, 61 n. 2 c.p. perché – agente della Polizia di Stato – induceva in errore il medico dr. Claudio Vittori simulando una sindrome influenzale, cosicché Vittori attestava falsamente la relativa diagnosi, con prognosi fino all'11/10/08; avendo agito Turini per eseguire il reato di cui all'imputazione sub 16); 16) "del reato di cui agli artt. 640 primo e secondo comma n. 1 c.p. perché, quale agente della Polizia di Stato, con artifici e raggiri consistiti nel produrre all'amministrazione del Ministero dell'Interno il falso certificato medico descritto nell'imputazione sub 15), inducendo di conseguenza in errore l'Amministrazione di appartenenza sulle sue condizioni di salute, si procurava un ingiusto profitto ottenendo il congedo straordinario dal lavoro dall'8 all'11 ottobre 2008; periodo temporale in cui si recava in Genova e Perugia".

All'esito del giudizio di primo grado il Tribunale di Firenze con sentenza del 17.12.2014 ha riconosciuto la responsabilità del Turini per tutte le predette imputazioni condannandolo ad una pena detentiva nonché al risarcimento, da liquidarsi in separata sede, a favore del Ministero dell'Interno. In sede di giudizio di secondo grado la Corte d'appello di Firenze con sentenza del 29.9.2016 ha riformato la sentenza di primo grado dichiarando l'intervenuta prescrizione dei reati per cui era intervenuta condanna.

Dagli atti di giudizio, a prescindere dall'assenza di una pronuncia del giudice penale vincolante in questa sede, emerge la responsabilità del convenuto Turini Simone per il danno derivante dall'illegittima assenza dal servizio. Va del resto evidenziato che la stessa parte costituita non ha espressamente contestato tale posta di danno, rimettendosi al collegio, in questo senso quindi tale condotta assume rilievo ai sensi dell'art. 95 co. 1 del Codice della giustizia contabile nell'ambito dei "*fatti non specificamente contestati dalle parti costituite*". Inoltre, come già rilevato dal Tribunale di Firenze, va osservato che il Turini risulta aver giustificato le proprie assenze dal servizio sulla base di alcune certificazioni mediche conseguite traendo in inganno i medici sottoscrittori sull'esistenza di una patologia, ovvero certificazioni false quanto a stato di malattia, rilasciate in concorso con il medico. E' infatti emerso che il convenuto ha simulato innanzitutto una patologia derivante da asserita caduta dalle scale in data 10.7.2008, ottenendo una prima certificazione dai medici del pronto soccorso del centro traumatologico dell'ospedale Careggi e che successivamente si è fatto rilasciare una falsa certificazione circa la persistenza della patologia in questione in concorso con il medico dott. Paolo Vallone, nonché con Ferdinando Mastrangelo (capo 13), con allungamento del periodo di malattia. La prova della simulazione della malattia è confermata inequivocabilmente altresì dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche disposte sull'utenza del Turini. Nell'ambito del periodo di presunta malattia è inoltre emerso che il Turini ha trascorso un periodo all'estero segnatamente in Thailandia, mentre stava usufruendo di un periodo di congedo straordinario dal servizio giustificato appunto dalla presunta malattia.

Inoltre è risultato che il convenuto si è assentato nuovamente dal servizio sulla base di un'ulteriore simulazione di uno stato di malattia. E' emersa infatti

l'assenza dal servizio dal giorno 8 sino al 11 ottobre 2008 per una presunta sindrome influenzale. Anche in questo caso le prove emergono dalle intercettazioni telefoniche da cui risulta che il falso stato di malattia era stato progettato al fine di evitare di prestare il servizio ed andare a Genova al salone nautico.

In virtù dei descritti comportamenti serbati dal convenuto pertanto è stato prodotto un danno patrimoniale all'amministrazione di appartenenza strettamente correlato agli emolumenti stipendiali indebiti percepiti. Con riferimento alla relativa quantificazione la stessa risulta essere stata puntualmente provata dalla Procura regionale che ha prodotto nota della Questura di Prato del 15.7.2016. In essa risulta che gli emolumenti sono quantificati per i diversi periodi in Euro 1.229,39 dal 10.7.2008 al 19.7.2008, Euro 1.228,56 dal 20.7.2008 al 29.7.2008, ed Euro 489,56 dal 8.10.2008 al 11.10.2008 per un totale complessivo pari quindi ad Euro 2.947,51, cui deve essere condannato Turini Simone, oltre alle spese di giustizia nella misura indicata in dispositivo.

Con riferimento alla seconda voce di danno (danno da disservizio) azionata dalla Procura regionale nei confronti di entrambi gli odierni convenuti l'ufficio requirente ha dedotto che i convenuti, rispettivamente il Turini quale appartenente alla Polizia di Stato ed il Clementi all'Arma dei Carabinieri, avrebbero realizzato svariati accessi abusivi al Sistema di Informazione Interforze (S.D.I.) del Ministero dell'Interno per favorire un soggetto privato, il sig. Fabbrizzi Lorenzo, titolare di un'agenzia investigativa privata.

Per effetto di tali condotte i convenuti avrebbero determinato un danno correlato alla devianza rispetto all'attività istituzionale, in particolare il danno sarebbe derivato da arbitrario utilizzo di mezzi strumentali pubblici, quantificato, in via equitativa, in euro 15.000,00 di cui euro 10.000,00 a carico del Clementi ed Euro 5.000,00 a carico del Turini.

In via preliminare va scrutinata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto Clementi. Il convenuto ha evidenziato che sarebbe maturata la prescrizione in ragione della circostanza per cui i fatti dannosi sarebbero stati commessi tra il 2007 e il 2008. L'eccezione è palesemente priva di fondamento atteso che nell'ambito del processo penale si è costituito parte civile il Ministero della difesa, beneficiario tra l'altro di una statuizione di condanna generica, nonché alla refusione delle spese processuali, liquidate altresì in sede d'appello con la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 29.9.2016, n. 3142. Conseguentemente, stante la valenza interruttiva dell'atto di costituzione di parte civile, con effetti permanenti sino alla conclusione del giudizio penale, l'eccezione di prescrizione va rigettata.

In secondo luogo il Clementi ha eccepito l'inaammissibilità ovvero l'improponibilità della domanda risarcitoria per assenza di una sentenza irrevocabile di condanna, atteso che risulta ancora pendente il giudizio penale innanzi la Corte di cassazione.

Secondo il convenuto la condanna penale definitiva sarebbe presupposto legale per domandare il risarcimento del danno da disservizio. Anche tale eccezione è palesemente infondata.

Nell'ordinamento manca, infatti, qualunque previsione normativa che subordini l'azionabilità di tale voce di danno alla sussistenza di una previa condanna penale divenuta giudicata, valendo viceversa il principio dell'indipendenza del giudizio contabile da quello penale a seguito dell'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1989, che ha determinato il

venire meno della pregiudiziale penale.

Va invero osservato che l'unica ipotesi per cui, ad oggi, in deroga all'enunciato principio, è necessaria la condanna penale irrevocabile per l'avvio di una azione risarcitoria in sede giuscontabile è quella inerente al danno all'immagine, normata dall'art. 17 co 30 ter d.l. 1° luglio 2009 n. 78 convertito dalla l. 3 agosto 2009, così modificato dall'art. 1, comma 1, d.l. 3 agosto 2009, n. 103, convertito dalla l. 3 ottobre 2009, n. 141, in combinato disposto con l'art. 51 co. 7 del Codice della giustizia contabile.

Nella fattispecie pertanto il convenuto in modo del tutto erroneo ha sostenuto la necessità del previo giudicato penale, dal che ne consegue la reiezione dell'eccezione.

Analizzando ora il merito della pretesa risarcitoria, va rilevato che quanto alla realizzazione della condotta illecita assunta dalla Procura come produttiva di danno può dirsi che la stessa emerge effettivamente dagli atti del presente giudizio. Al riguardo si osserva innanzitutto che risulta del tutto indimostrata la tesi del Clementi circa la legittimità degli accessi in quanto strumentali ad attività di servizio che avrebbero in particolare condotto alla celebrazione di un giudizio penale nei confronti di vari soggetti condannati dal Tribunale di Busto Arsizio, circostanza che risulterebbe dalla sentenza di condanna del suddetto Tribunale, prodotta dal convenuto, ma che risulta del tutto illeggibile e come tale priva di ogni rilievo probatorio.

Come desumibile dalle risultanze del giudizio penale avviato nei confronti di Turini e Clementi, che ha oggetto, tra l'altro, l'ipotesi di reato di cui all'art. 326 c.p., emerge che effettivamente i convenuti hanno posto in essere vari accessi abusivi alla banca dati informatica ministeriale. D'altro canto anche nell'ambito della sentenza penale di secondo grado può leggersi che *“non sono in definitiva contestati da Clementi e da Fabbrizzi gli accessi all'archivio S.D.I. ad opera dei pubblici ufficiali e l'acquisizione di informazioni destinate al Fabbrizzi”*. Nonché: *“quanto al Turini, il reato di cui al capo 10) è stato già dichiarato estinto per prescrizione nella sentenza impugnata, e non si può addivenire ad una formula pienamente assolutoria, considerato che i suoi accessi al S.D.I. – avvenuti nel 2004 e nel 2005 – su richiesta del Fabbrizzi si traevano dal sistema stesso, e tali dati non facevano che confermare quanto rinvenuto nel computer e in pratiche presso il Fabbrizzi, contenenti informazioni che apparivano riservate”*. D'altronde non esiste alcuna esimente che possa giustificare una presunta collaborazione tra un agente delle forze dell'ordine e il titolare di un'agenzia investigativa, posto che quest'ultimo, essendo destinatario (e non già fornitore) delle informazioni, come avvenuto nel caso di specie, agisce per finalità private e non certo per compiti inerenti la sicurezza statale, in relazione ai quali è comunque privo di qualsivoglia competenza.

La realizzazione delle suddette condotte di illegittimo accesso alla banca dati al fine di favorire il sig. Fabbrizzi, nell'ambito degli impropri rapporti di frequentazione degli odierni convenuti con il titolare di un'agenzia di investigazioni, beneficiario dei dati per scopi privati, per quanto siano censurabili sotto il profilo istituzionale, essendo gravemente devianti rispetto agli obblighi di servizio e radicalmente confliggenti con lo *status* proprio di un agente addetto a compiti di sicurezza dello Stato, avendo determinato il parziale asservimento di una funzione pubblica, nonché di informazioni riservate ad interessi prettamente privati, non paiono tuttavia aver determinato l'insorgere del danno patrimoniale prospettato dall'ufficio requirente che si è limitato chiedere il ristoro di un pregiudizio economico

declinato sotto forma di sviamento dell'esercizio del potere, illecito esercizio di pubbliche funzioni ed arbitrario utilizzo di dotazioni strumentali dello stato.

La suddetta prospettazione del danno appare tuttavia del tutto generica e non individua in concreto gli effetti pregiudizievoli sul piano patrimoniale che sarebbero derivati sotto il profilo eziologico dalle condotte ascritte ai due convenuti.

Va al riguardo rimarcato che secondo costante giurisprudenza contabile, il cosiddetto danno da disservizio, di elaborazione pretoria, *“presuppone un pubblico servizio al quale correlarsi e consiste nell'effetto dannoso causato all'organizzazione ed allo svolgimento dell'attività amministrativa dal comportamento illecito di un dipendente (o amministratore) che abbia impedito il conseguimento della attesa legalità dell'azione pubblica e abbia causato inefficacia o inefficienza di tale azione. In altri termini, può sussistere il danno da disservizio ove l'azione non raggiunga, sotto il profilo qualitativo, quelle utilità ordinariamente ritraibili dall'impiego di determinate risorse, così da determinare uno spreco delle stesse: si tratta, quindi, di un pregiudizio effettivo, concreto ed attuale, che coincide con il maggior costo del servizio, nella misura in cui questo si riveli inutile per l'utenza. La giurisprudenza contabile lo collega, nel settore dei pubblici servizi, al mancato raggiungimento dell'utilità che si prevede di ricavare dall'investimento di una certa quantità di risorse, umane e strumentali (cfr., ex plurimis, Corte conti Sez. I Centr. n. 253/2014), ovvero ai costi generali sopportati dalla pubblica amministrazione in conseguenza del mancato conseguimento della legalità, dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della produttività dell'azione amministrativa (cfr. Sezione giurisdizionale Regione Basilicata 22 marzo 2006 n. 83). Nel caso di danno collegato alla commissione di reati, di solito corruzione o concussione, si è ritenuto costituisca danno da disservizio la spesa investita per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività amministrativa, in quanto non produttiva di risultati a favore della collettività - Corte conti Sez. II Centr. 13 aprile 2000 n. 134 e 11 maggio 2012 n. 295” (Corte conti, Sez. giur. Toscana, 18 ottobre 2016, n. 297).*

Si aggiunga che sotto il profilo dell'onere probatorio in capo alla parte attrice la giurisprudenza ha precisato che il *“danno da disservizio non può fondarsi su prove presuntive o indiziarie poiché deve costituire un pregiudizio economico certo nell'an, e deve essere fornita prova, da parte del PM, che il perseguimento di fini diversi da quelli istituzionali abbia comportato una perdita patrimoniale tangibile nelle casse dell'ente”*

(Corte conti, Sez. app. III, 22 giugno 2016 n. 243).

E' stata quindi rigettata analoga richiesta risarcitoria in mancanza di una concreta prova della *“perdita patrimoniale tangibile”*, in ipotesi di commissioni di vari delitti, tra cui quello di cui all'art. 326 c.p. (Corte conti, sez. giur. Toscana, 11.4.2017, n. 110).

Nella fattispecie non risulta provata concretamente la voce di danno da disservizio domandata dalla Procura, pertanto non può che procedersi al rigetto di tale domanda.

All'assoluzione nel merito del convenuto Clementi Antonello dall'unica domanda azionata contro lo stesso consegue la refusione delle spese legali che si liquidano in Euro 500,00 oltre oneri di legge.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Regione Toscana - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Procuratore

Regionale nei confronti dei sigg. Turini Simone e Clementi Antonello, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
condanna Turini Simone al pagamento in favore del Ministero dell'Interno dell'importo di Euro 2.947,51, (duemilanovecentoquarantasette/51) oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo nonché al pagamento alle spese di giudizio che seguono la soccombenza e vengono determinate nella misura di € 144,00.= (Euro centoquarantaquattro/00.=),

assolve Clementi Antonello da ogni pretesa risarcitoria e liquida in suo favore le spese di difesa nella misura di Euro 500,00 (cinquecento/00) oltre oneri di legge.

Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 20 dicembre 2017.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Adriano GRIBAUDO

F.to Amedeo FEDERICI

Depositata in Segreteria il 10/04/2018

Il Direttore di Segreteria

F.to Paola Altini